



REGOLAMENTO SULLA  
PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. n.555 del  
04/11/2008

## REGOLAMENTO SULLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

### Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4 del C.C.N.L. del 31.03.1999, i requisiti di accesso e le modalità inerenti le selezioni per la progressione verticale dei dipendenti.

Attraverso tale procedura si provvede alla copertura dei posti vacanti della posizione giuridica immediatamente superiore a quella di appartenenza, valorizzando il percorso di sviluppo professionale acquisito.

### Art. 2. Posti destinati all'accesso dall'esterno

L'atto di programmazione dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 18 del Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia, individua i posti da destinare all'accesso dall'esterno, in misura adeguata in relazione alle specifiche esigenze di professionalità espresse dai Dirigenti e comunque non inferiore al 50% del numero complessivo di posti (non dirigenziali) la cui copertura è prevista nell'arco del triennio di riferimento.

In caso di trasferimento di funzioni che comportino una variazione in aumento della dotazione organica di personale, la predetta percentuale potrà essere rivista, previo confronto con le parti sindacali.

### Art. 3. Requisiti specifici per l'ammissione alle procedure selettive

Fermi restando i requisiti generali per l'accesso al Pubblico Impiego e del Regolamento di accesso al Lavoro in Provincia, sono individuati, ai sensi delle successive disposizioni, i requisiti specifici da prescriversi per l'accesso ai posti vacanti di cui al comma 1 dell'art. 2, determinati in funzione del profilo professionale, dell'area funzionale e della posizione giuridica del posto interessato dalla procedura selettiva e dall'anzianità minima di 12 mesi maturata in Provincia.

I requisiti specifici di ammissione alle singole procedure selettive devono essere posseduti, a pena di esclusione dalle procedure stesse, alla data di scadenza del termine stabilito nel relativo bando di selezione.

Ai fini di cui al presente Regolamento, per "anzianità di servizio" si intende quella maturata a tempo indeterminato e determinato presso la Provincia di Brescia, e quella maturata a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni Pubbliche, in posizioni di lavoro riconducibili alla posizione giuridica immediatamente inferiore a quella interessata dalla selezione.

Le procedure selettive di cui al presente regolamento possono essere precedute da idonei momenti formativi, se per la specifica professionalità richiesta sia opportuno un adeguato approfondimento. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 13 del Regolamento sull'accesso al lavoro, in quanto compatibili.

#### Art. 4. Accesso alla categoria B1

Possono accedere ai posti di categoria B1 i dipendenti provinciali inquadrati nella posizione giuridica A, aventi i seguenti requisiti:

- a) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire (licenza della scuola dell'obbligo) e anzianità di servizio non inferiore a mesi 12, maturata in profili professionali della categoria A appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire.

#### Art. 5. Accesso alla categoria B3

Possono accedere ai posti di categoria B3 i dipendenti provinciali inquadrati nella posizione giuridica B1 aventi i seguenti requisiti:

- a) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire (licenza della scuola dell'obbligo) e attestato o diploma di qualifica professionale (di durata triennale) e anzianità di servizio non inferiore a mesi 12, maturata in profili professionali della categoria B1 appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire;
- b) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire (licenza della scuola dell'obbligo) e anzianità di servizio non inferiore a mesi 24, maturata in profili professionali della categoria B1 appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire.

#### Art. 6. Accesso alla categoria C

Possono accedere a posti di categoria C i dipendenti provinciali inquadrati nella posizione giuridica B3, aventi i seguenti requisiti:

- a) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire (diploma di scuola media superiore - diploma di maturità) e anzianità di servizio non inferiore a mesi 12, maturata in profili professionali della categoria B3 appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire;
- b) titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire (licenza della scuola dell'obbligo) e anzianità di servizio non inferiore a mesi 36 maturata in profili professionali della categoria B3 appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire.

#### Art. 7. Accesso alla categoria D1

Possono accedere a posti di categoria D1 i dipendenti provinciali inquadrati nella posizione giuridica C, aventi i seguenti requisiti:

- a) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire (laurea triennale di cui al D.M. n° 509/1999) e anzianità di servizio non inferiore a mesi 12, maturata in profili professionali della categoria C appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire;
- b) titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto (diploma di scuola media superiore - diploma di maturità) per l'accesso dall'esterno al posto da conferire e anzianità di servizio non inferiore a mesi 36 maturata in profili professionali della categoria C appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire.

#### Art. 8. Accesso alla categoria D3

Possono accedere a posti di categoria D3 i dipendenti provinciali inquadrati nella posizione giuridica D1, aventi i seguenti requisiti:

- a) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire (diploma di laurea conseguito in base all'ordinamento previgente a quello introdotto con decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea specialistica prevista dal decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale come da decreto ministeriale n. 270/04 - riforma Moratti) e anzianità di servizio non inferiore a mesi 12, maturata in profili professionali della categoria D1 appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire;
- b) titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto (laurea triennale di cui al D.M. n° 509/1999) per l'accesso dall'esterno al posto da conferire e anzianità di servizio non inferiore a mesi 24 maturata in profili professionali della categoria D1 appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire;
- c) titolo di studio ulteriormente inferiore a quello di cui alla lett. b) (diploma di scuola media superiore - diploma di maturità) e anzianità di servizio non inferiore a mesi 48, maturata in profili professionali della categoria D1 appartenenti alla stessa area funzionale del posto da conferire.

#### Art. 9. Il bando di selezione

Le modalità inerenti le selezioni sono specificate nel bando di selezione, osservando i criteri generali, le disposizioni del presente Regolamento e quelle del Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia, in quanto compatibili.

Il bando di selezione viene affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sulla Intranet della Provincia di Brescia per almeno 15 giorni. Il Direttore del Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane individua le forme per un'adeguata pubblicità.

A meno che il bando disponga diversamente, sul presupposto che lo scopo delle progressioni verticali è la valorizzazione della professionalità acquisita dal dipendente, ciascun dipendente può partecipare alle selezioni per figure professionali appartenenti alla stessa area funzionale (amministrativa – tecnica – vigilanza – informatica) e per i posti individuati nell'Area (intesa come macrostruttura dell'Ente) dove il dipendente presta servizio.

Il bando può riguardare anche progressioni verticali di più posizioni giuridiche per posti appartenenti alla stessa Area o, nel caso in cui le professionalità richieste siano tra loro fungibili, ad Aree diverse.

#### Art. 10. Domanda di ammissione

Il bando può stabilire modalità alternative rispetto a quelle indicate nell'art. 22 del Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Al bando è allegato il modulo della domanda di partecipazione, nel quale i candidati dichiarano, sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti nel bando di selezione.

#### Art. 11. Diario della prova

1. I candidati devono presentarsi, muniti di idoneo documento di identità, nel giorno e all'ora stabiliti, presso la sede stabilita.
2. La mancata presentazione alla prova equivale a rinuncia alla selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.

#### Art. 12. Modalità selettive

1. Per l'accesso ai posti di tutte le posizioni giuridiche le modalità selettive consistono in una o due prove scritte, anche a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Le prove si intendono superate con la votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il bando di selezione può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, in una serie di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla predeterminata o in prove pratiche, tendenti ad accertare le attitudini e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere.
2. Il punteggio finale è dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta o pratica, o dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche, e della votazione ottenuta nella prova orale.
3. Il numero, la tipologia e le modalità di espletamento delle prove sono indicati nel relativo bando di selezione.

4. A parità di merito la preferenza è data al dipendente con maggiore anzianità di servizio.

#### Art. 13. Graduatoria

1. Le graduatorie delle suddette selezioni rimangono efficaci per la vigenza dell'atto di Programmazione dei Fabbisogni Triennale di personale in essere alla data di indizione delle singole selezioni, e verranno utilizzate in caso di successiva vacanza del posto in esame.

#### Art. 14. Norma di rinvio

1. Alle selezioni di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia, in quanto compatibili; per i titoli di studio relativi ai posti da ricoprire si rimanda all'Allegato A del Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia.